

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(ART. 3 D.LGS 109/98)

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di realizzare una maggiore equità nella distribuzione della spesa sociale del comune.

2. Lo strumento definito a tale scopo è l'indicatore di situazione economica equivalente che si ottiene sommando, nei modi previsti dal presente regolamento, i redditi del nucleo familiare con una quota di patrimonio e ponderando tale somma in base alla struttura del nucleo familiare.

3. Le norme del presente regolamento si applicano ai benefici e servizi erogati a carico dell'Amministrazione Comunale a favore dei residenti nell'ambito del territorio del Comune di Gualtieri elencati nel successivo art. 9. Nel caso in cui l'Ente eroghi contributi a carico di altre amministrazioni, valgono le norme fissate dall'Ente che se ne fa carico.

ARTICOLO 2
Destinatari

Destinatari del presente regolamento sono i cittadini italiani, i cittadini appartenenti all'Unione Europea e rispettivi familiari, gli extra comunitari e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Gualtieri, richiedenti servizi ed agevolazioni erogate direttamente dal Comune.

ARTICOLO 3
Riferimenti Normativi

1. Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica dei nuclei familiari o comunque di coloro, che richiedono contributi, prestazioni o servizi sociali, assistenziali ed educativi agevolati allo Stato, Regioni o Comuni.

2. In particolare i riferimenti normativi sono:

- DPCM n. 116/ 1997 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991";
- D.Lgs. n. 109/ 1998 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che

richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 449 del 27 dicembre 1997";

- art. 65, 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- DPCM 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- DPCM 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109";
- DM 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109";
- DPCM 5 agosto 1999, n. 320 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo";
- Legge 10 Marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12";
- D.Lgs 3/05/2000, n. 130 concernente disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 109/1998 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti, che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- DPCM 4 luglio 2000, n. 226 "Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo";
- Legge 8 Novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DPCM 4 Aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 Maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs 3 Maggio 2000, n. 130";
- DPCM 18 Maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 Maggio 2000, n. 130";

3. Il presente regolamento comunale fa espresso riferimento alla

normativa nazionale ed al sistema attuativo delle norme generali o particolari per ISEE.

Integra inoltre ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali, che prevedano auto dichiarazioni del richiedente della propria situazione economico - familiare.

4. Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia alla discrezionalità dell'Ente locale, il regolamento ne determina i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

ARTICOLO 4

Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti conviventi e componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è definita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli specifici regolamenti.

4. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola sommando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, definiti, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi di cui alla Tab. 2 dello stesso decreto.

ARTICOLO 5

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata ovvero in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dal datore di lavoro o da Enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R) e le indennità equipollenti;

b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi

del personale a qualunque titolo utilizzato;

~~c) il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, di cui al successivo art. 6 comma 2.~~

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 (L. 10.000.000). In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Tale detrazione non si applica nel caso in cui il nucleo familiare abbia usufruito del contributo del Fondo Sociale Affitti.

ARTICOLO 6

Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio familiare è composto dal patrimonio mobiliare e dal patrimonio immobiliare.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 10:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 10;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivi di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio

approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 10, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) gli strumenti e rapporti finanziari, per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Dal valore del **patrimonio mobiliare**, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71 (L. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione della partecipazione del patrimonio mobiliare al reddito complessivo nella misura di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c).

4. Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel corso del periodo d'imposta considerato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il residuo debito, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69 (L. 100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione, di cui all'art.5 comma 3.

5. Il patrimonio totale di cui ai precedenti comma partecipa alla formazione dell'indicatore di situazione economica nella misura del 20%.

ARTICOLO 7
Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo
Indicatore della situazione economica equivalente

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiori al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ARTICOLO 8
Indicatore della situazione economica equivalente
e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), ottenuto sommando redditi e patrimoni di tutti i membri del nucleo familiare, al netto delle detrazioni previste dai precedenti articoli, e il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare (comma 1 dell'articolo precedente), eventualmente incrementato dagli elementi correttivi di cui al comma 2 dell'articolo precedente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{Indicatore situazione economica (ISE)}}{\text{Parametro di numerosità + correttivi}}$$

2. Per ogni singolo servizio o prestazione elencati all'art. 9, la Giunta Comunale, in sede di fissazione delle tariffe, delle aliquote e dei corrispettivi per servizi, determinerà le soglie di ISEE entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati, ivi

comprese le agevolazioni in materia tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti, la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente comma 2.

ARTICOLO 9

Servizi comunali ad agevolazione tariffaria

1. I servizi comunali assoggettati al regime ISEE sono i seguenti:

Servizi Domiciliari:

- Assistenza domiciliare e servizi collaterali
- Erogazione contributi indigenti
- Erogazione contributi per integrazione rette Casa Protetta

2. Altri servizi in agevolazione, potranno essere aggiunti a quelli già previsti nel presente articolo, senza bisogno di alcuna modifica del regolamento, ma a semplice integrazione con deliberazione della giunta comunale.

3. L'applicazione dell'ISEE, riguarderà in modo sperimentale nel anno 2002, i servizi socio - assistenziali rivolti agli anziani. L'estensione dell'ISEE agli altri servizi del Comune avverrà a seguito di una attenta valutazione della fase di prima applicazione.

ARTICOLO 10

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.Lgs n. 109/ 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente deve dichiarare altresì:

a) di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio;

b) di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni incomplete o false, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni. In caso di accertamento di dichiarazione falsa o incompleta, si provveder d'ufficio all'esclusione dai benefici ed al recupero di quanto già erogato.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al

trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Non potrà essere ritenuta valida l'autodichiarazione in cui l'utente abbia omissso di compilare anche solo uno dei quadri contenenti i dati relativi al reddito, al patrimonio immobiliare e mobiliare. Dovrà infatti essere espressamente indicato il dato di riferimento, anche se pari a zero. In caso di omissione di uno di questi dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la propria dichiarazione.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ARTICOLO 11

Annullamento, revoca del contributo, recupero delle somme erogate

1. L'annullamento del contributo viene disposto con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:

* Concessione avvenuta in contrasto con le norme vigenti;

* Concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa;

2. La revoca del contributo viene disposta con provvedimento dirigenziale nel caso in cui il beneficiario abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo.

3. Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione al Dirigente competente entro 30 giorni dalla data di notifica.

ARTICOLO 12

Assistenza alla compilazione

1. Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, il Comune garantisce ai cittadini una assistenza adeguata e gratuita e può avvalersi sia del personale interno che di persone o servizi esterni, fatto salvo il potere di controllo dell'Ente, di cui al successivo art. 15.

2. Così come stabilito dalla normativa nazionale è possibile sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni per la redazione e l'assistenza nelle dichiarazioni per l'ISEE.

3. Si avrà una particolare attenzione per i soggetti esterni, che già svolgono attività attinenti, come i CAAF (Centri autorizzati Assistenza Fiscale), ordini o studi professionali autorizzati.

4. Il Comune potrà attivare tale convenzione con uno o più CAAF, sia in maniera autonoma che in forma associata con altri comuni per ottenere il miglior servizio al minimo prezzo.

ARTICOLO 13

Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione delle dichiarazioni assistite internamente, così come l'emissione delle certificazioni ISEE, la gestione e l'archivio generale dei documenti inerenti l'ISEE, devono essere conservati nelle competenti strutture comunali per il periodo indicato dalla normativa vigente.

2. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni devono avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/1996 e del DLgs n. 135/1999, a tutela e garanzia della riservatezza delle auto dichiarazioni di ogni cittadino.

3. Lo scambio dei dati contenuti nelle dichiarazioni, tra CAAF e Comune deve essere regolato da apposita convenzione o protocollo d'intesa e deve essere già previsto nell'eventuale gara d'assegnazione del servizio.

ARTICOLO 14

Certificazioni comunali

1. I competenti uffici comunali sono tenuti a rilasciare al cittadino richiedente l'attestazione provvisoria del ricevimento della dichiarazione (se richiesta).

2. Il cittadino che richieda più servizi o prestazioni agevolate, può ottenere che sia il Comune ad acquisire d'ufficio presso altri uffici o istituzioni pubbliche gli elementi costitutivi del proprio indicatore, ciò in ossequio alla legge n. 127/ 1997, al DM 29.7.1999, al D.Lgs n. 130/2000, al DPR n. 445/ 2000.

ARTICOLO 15

Controlli

1. Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni, il Comune può stipulare, sia in forma autonoma che in forma associata con altri comuni, convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, ciò con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, ma anche per altri elementi costitutivi dell'ISEE.

2. Il Comune può effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori in qualsiasi momento dell'anno, in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro, o richiedere al cittadino

stesso i documenti comprovanti la sua stessa dichiarazione.

3. I controlli possono essere compiuti anche tramite lo scambio di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi.

ARTICOLO 16

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.